

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Imprese di autotrasporto: i controlli correlati al numero di infrazioni commesse**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2012, il decreto di legge del 24 ottobre 2012 che ha determinato i **criteri per l'adozione di un sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto** (di viaggiatori e merci, in conto proprio o per conto di terzi) **sulla base: i) del numero relativo e della gravità delle infrazioni commesse; ii)** e dei **veicoli in disponibilità delle imprese stesse**. A tale scopo, **viene istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - l'elenco delle imprese aventi la disponibilità dei veicoli con i quali sono state commesse le infrazioni**. L'elenco in commento è suddiviso in due sezioni: *i)* la sezione italiana che è articolata in autotrasporto merci e autotrasporto viaggiatori e, per ciascuna articolazione, in autotrasporto in conto proprio e in conto terzi; *ii)* la sezione estera che è articolata per nazionalità dell'impresa ed è suddivisa in autotrasporto merci e viaggiatori. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al ricevimento delle comunicazioni rese, provvede ad iscrivere l'impresa segnalata nell'elenco attribuendole contestualmente il punteggio correlato all'infrazione commessa. **Le imprese che esercitano l'autotrasporto di merci o di viaggiatori, in conto proprio o per conto di terzi, che superano, entro l'anno solare, il punteggio di 100 punti, sono considerate a rischio elevato e, di conseguenza, sono assoggettate a controlli più rigorosi e frequenti**. Infatti, l'ufficio di coordinamento può segnalare alle autorità competenti, affinché vengano svolti ulteriori e più approfonditi accertamenti, sulle imprese che presentano, appunto, eventuali situazioni di particolare gravità.

## Le infrazioni rilevanti oggetto di annotazione

Sulla base della premessa effettuata va rilevato che **le infrazioni rilevanti ai fini della classificazione del rischio ed il loro grado di gravità, sono individuate dall'allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144 ovvero:**

N.	Base giuridica	Tipo di infrazione		Grado di gravità (*)		
				IMG	IG	IM
<b>A</b>	<b>Equipaggio</b>					
A1	Art. 5, paragrafo 1	Mancato rispetto dell'età minima dei conducenti			X	
<b>B</b>	<b>Periodi di guida</b>					
B1	Art. 6, paragrafo 1	Superamento del periodo di guida giornaliero di 9 h in mancanza dell'autorizzazione a una sua estensione a 10 h	9 h<...<10 h			X
B2			10 h<...<11 h		X	
B3			11 h<...	X		
B4			10 h<...<11 h			X
B5			11 h<...<12 h		X	
B6			12 h<...	X		
B7	Art. 6, paragrafo 2	Superamento del periodo di guida settimanale	56 h<...<60 h			X
B8			60 h<...<70 h		X	
B9			70 h<...	X		
B10	Art. 6, paragrafo 3	Superamento del periodo di guida accumulato in 2 settimane consecutive	90 h<...<100 h			X
B11			100 h<...<112 h 30		X	

B12			112 h 30<...	X		
<b>C Interruzioni</b>						
C1	Art. 7	Superamento del periodo di guida ininterrotto	4 h 30<...<5 h			X
C2			5 h<...<6 h		X	
C3			6 h<...	X		
<b>D Periodi di riposo</b>						
D1	Art. 8, paragrafo 2	Periodo di riposo giornaliero insufficiente inferiore a 11 h in caso di mancata concessione del periodo di riposo giornaliero Ridotto	10 h<...<11 h			X
D2			8 h 30<...<10 h		X	
D3			...<8 h 30	X		
D4		Periodo di riposo giornaliero insufficiente inferiore a 9 h in caso di riduzione concessa	8 h<...<9 h			X
D5			7 h<...<8 h		X	
D6			...<7 h	X		

N.	Base giuridica	Tipo di infrazione	Grado di gravità (*)			
			IMG	IG	IM	
D7		Periodo di riposo giornaliero insufficiente suddiviso inferiore a 3h+9h	3 h+(8 h<...<9 h)			X
D8			3 h+(7 h<...<8 h)		X	
D9			3 h+(...<7 h)	X		
D10	Art. 8, paragrafo	Periodo di riposo giornaliero	8 h<...<9 h			X
D11			7 h<...<8 h		X	

D12	5	insufficiente inferiore a 9 h in caso di multipresenza	...<7 h	X		
D13	Art. 8, paragrafo 6	Periodo di riposo settimanale insufficiente ridotto inferiore a 24 h	22 h<...<24 h			X
D14			20 h<...<22 h		X	
D15			...<20 h	X		
D16		Periodo di riposo settimanale insufficiente inferiore a 45 h in caso di mancata concessione del periodo di riposo settimanale Ridotto	42 h<...<45 h			X
D17			36 h<...<42 h		X	
D18			...<36 h	X		
<b>E</b>	<b>Tipi di pagamento</b>					
E1	Art. 10, paragrafo 1	Collegamento tra salario e distanza percorsa o volume delle merci Trasportate		X		

N.	Base giuridica	Tipo di infrazione	Grado di gravità (*)		
			IMG	IG	IM
<b>F</b>	<b>Montaggio dell'apparecchio di controllo</b>				
F1	Art. 3, paragrafo 1	Nessun apparecchio di controllo omologato montato né utilizzato	X		
<b>G</b>	<b>Utilizzo dell'apparecchio di controllo, della carta del conducente o del foglio di registrazione</b>				
G1	Art. 13	Apparecchio di controllo non funzionante correttamente (ad esempio: apparecchio di controllo non correttamente sottoposto a controllo, regolato e sigillato)	X		
G2		Apparecchio di controllo utilizzato in modo improprio (mancato utilizzo di una valida carta del conducente, abuso volontario, ecc.)	X		
G3	Art. 14, paragrafo 1	Numero insufficiente di fogli di registrazione a bordo		X	

G4		Modello di foglio di registrazione non omologato		X	
G5		Carta insufficiente per i tabulati a bordo			X
G6	Art. 14, paragrafo 2	L'impresa non conserva i fogli di registrazione, i tabulati e i dati trasferiti	X		
G7	Art. 14, paragrafo 4	Il conducente detiene più di una carta del conducente valida	X		
G8	Art. 14, paragrafo 4	Uso di una carta del conducente diversa da quella valida	X		
G9	Art. 14, paragrafo 4	Uso di una carta del conducente difettosa o scaduta	X		
G10	Art. 14, paragrafo 5	Dati registrati e memorizzati non disponibili per almeno 365 giorni	X		
G11	Art. 15, paragrafo 1	Uso di fogli di registrazione o di carte del conducente sporchi o deteriorati con dati leggibili			X
G12		Uso di fogli di registrazione o di carte del conducente sporchi o deteriorati con dati non leggibili	X		
G13		Mancata richiesta della sostituzione di una carta del conducente danneggiata, mal funzionante, smarrita o rubata entro 7 giorni di calendario		X	
G14	Art. 15, paragrafo 2	Uso scorretto del foglio di registrazione o della carta del conducente	X		
G15		Ritiro non autorizzato dei fogli di registrazione o della carta del conducente avente conseguenze sulla registrazione dei dati pertinenti	X		
G16		Ritiro non autorizzato dei fogli di registrazione o della carta del conducente privo di conseguenze sui dati registrati			X
G17		Fogli di registrazione o carta del conducente utilizzati per un periodo superiore a quello previsto, ma senza perdita di dati			X

G18	Fogli di registrazione o carta del conducente utilizzati per un periodo superiore a quello previsto, con perdita di dati	X		
G19	Mancato utilizzo dell'inserimento dati manuale, quando richiesto	X		
G20	Mancato utilizzo corretto dei fogli di registrazione o della carta del conducente nella fessura giusta (multipresenza)	X		

N.	Base giuridica	Tipo di infrazione	Grado di gravità (*)		
			IMG	IG	IM
G21	Art. 15, paragrafo 3	L'ora registrata sul foglio non corrisponde a quella legale nel paese di immatricolazione del veicolo		X	
G22		Uso scorretto del dispositivo di commutazione	X		
<b>H</b>	<b>Indicazioni da inserire</b>				
H1	Art. 15, paragrafo 5	Cognome mancante sul foglio di registrazione	X		
H2		Nome mancante sul foglio di registrazione	X		
H3		Mancanza della data di inizio o di fine utilizzazione del foglio		X	
H4		Mancanza del luogo di inizio o di fine utilizzazione del foglio			X
H5		Numero della targa mancante sul foglio di registrazione			X
H6		Lettura del contachilometri (inizio) mancante sul foglio di registrazione		X	
H7		Lettura del contachilometri (fine) mancante sul foglio di registrazione			X
H8		Tempo di cambio del veicolo mancante sul foglio di registrazione			X
H9	Art. 15, paragrafo 5, lettera a)	Simbolo del paese non inserito nell'apparecchio di controllo			X

<b>I</b>		<b>Presentazione dei documenti</b>		
I1	Art. 15, paragrafo 7	Rifiuto di essere controllato	X	
I2		Non in grado di presentare registrazioni della giornata in corso	X	
I3		Non in grado di presentare registrazioni dei precedenti 28 giorni	X	
I4		Non in grado di presentare registrazioni della carta del conducente se il conducente ne è titolare	X	
I5		Non in grado di presentare registrazioni manuali e tabulati fatti nella giornata in corso e nei precedenti 28 giorni (**)	X	
I6		Non in grado di presentare la carta del conducente	X	
I7		Non in grado di presentare tabulati fatti nella giornata in corso e nei precedenti 28 giorni (**)	X	
<b>J</b>		<b>Frodi</b>		
J1	Art 15, paragrafo 8	Falsificazione, cancellazione, distruzione dei dati registrati sui fogli di registrazione, memorizzati nell'apparecchio di controllo o sulla carta del conducente o sui tabulati prodotti dall'apparecchio di controllo	X	
J2		Manomissione dell'apparecchio di controllo, del foglio di registrazione o della carta del conducente che può dare origine a dati e/o a tabulati Falsificati	X	
J3		Manomissione del dispositivo che potrebbe essere utilizzato per falsificare dati e/o informazioni stampate presente sul veicolo (dispositivo di commutazione/cavo, ecc.)	X	
<b>K</b>		<b>Guasto</b>		
K1	Art. 16, paragrafo 1	Non riparato da un installatore o da un'officina autorizzati	X	

K2		Non riparato durante il percorso		X	
<b>L</b>	<b>Inserimento manuale dei dati sui tabulati</b>				
L1	Art. 16, paragrafo 2	Il conducente non riporta tutte le indicazioni relative ai gruppi di tempi che non sono più registrati durante il periodo del guasto o del cattivo funzionamento dell'apparecchio di controllo	X		
L2		Il numero della carta del conducente e/o il nome e/o il numero della patente di guida sono mancanti sul foglio ad hoc	X		
L3		Firma mancante sul foglio ad hoc		X	
L4	Art. 16, paragrafo 3	Smarrimento, furto della carta del conducente non dichiarato formalmente alle autorità competenti dello Stato membro in cui il furto ha avuto luogo	X		

Legenda \*) IMG = Infrazione molto grave / IG = Infrazione grave / IM = Infrazione minore.»

### La contestazione delle infrazioni

**La contestazione delle su elencate infrazioni**, accertate su strada dagli organi di polizia stradale, è registrata mediante annotazione da parte degli agenti accertatori.

Le annotazioni relative alle **imprese stabilite in Italia** contengono:

- la denominazione e la sede dell'impresa;
- il numero di targa del veicolo o del complesso veicolare per mezzo del quale è stata commessa l'infrazione;
- l'indicazione dell'infrazione, della sua gravità secondo le prescrizioni di cui al predetto elenco

#### **OSSERVA**

Qualora l'infrazione venga commessa con **veicoli detenuti in virtù di un contratto di locazione senza conducente**, gli agenti accertatori saranno tenuti ad accertare, oltre alle suddette annotazioni, anche il numero d'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori dell'impresa che utilizza il veicolo o il complesso veicolare per mezzo del quale è stata commessa l'infrazione.

Le annotazioni relative alle **imprese stabilite all'estero** contengono, invece, le seguenti:

- la denominazione, la sede dell'impresa, e lo stato di stabilimento;
- il numero di targa del veicolo o del complesso veicolare per mezzo del quale è stata commessa l'infrazione;
- l'indicazione dell'infrazione, della sua gravità secondo le prescrizioni di cui al predetto elenco.

### **Comunicazione dei dati relativi alle infrazioni commesse su strada**

**I dati** indicati, relativi alle infrazioni di cui al predetto elenco, **sono comunicati, con modalità telematiche, dall'organo da cui dipende l'agente che ha accertato l'infrazione, al Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti**, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, **entro trenta giorni dalla definizione della contestazione.**

**La contestazione si intende definita** quando:

- sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ovvero;
- siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi;
- siano decorsi i termini per la proposizione dei ricorsi medesimi.

#### **OSSERVA**

Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza, da parte dell'ufficio da cui dipende l'agente accertatore, dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza dei termini per la proposizione dei ricorsi ovvero, della conoscenza degli esiti dei ricorsi medesimi.

### **Elenco delle imprese**

**E' istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - l'elenco delle imprese aventi la disponibilità dei veicoli con i quali sono state commesse le infrazioni.** L'elenco in commento è suddiviso in **due sezioni:**

- la **sezione italiana** che è articolata in autotrasporto merci e autotrasporto viaggiatori e, per ciascuna articolazione, in autotrasporto in conto proprio e in conto terzi;
- la **sezione estera** che è articolata per nazionalità dell'impresa ed è suddivisa in autotrasporto merci e viaggiatori.

**Il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti**, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, **al ricevimento delle predette comunicazioni** (aventi ad oggetto le infrazioni), **provvede ad iscrivere l'impresa segnalata nell'elenco attribuendole contestualmente il punteggio correlato all'infrazione commessa** e calcolato con le modalità stabilite dal provvedimento e che verranno indicate nel proseguo.

## **Indicatore di rischio delle imprese**

E' previsto, inoltre, l'**adozione un sistema di classificazione del rischio** da applicare alle imprese di autotrasporto, sulla base del numero e della gravità delle infrazioni commesse con i veicoli in disponibilità delle singole imprese. **L'indicatore di rischio di un'impresa di autotrasporto è determinato annualmente, in modo automatico, dal Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti**, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, **sulla base di un punteggio** (calcolato secondo le modalità nel proseguo meglio descritte) **che viene attribuito all'impresa a seguito delle comunicazioni di infrazioni, pervenute entro il 31 dicembre di ogni anno, indipendentemente dalla data di contestazione della violazione.**

**Il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti**, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti **rende disponibile**, per mezzo di strumenti informatici di consultazione, **l'elenco delle imprese ed il relativo indicatore di rischio ad esse attribuito nel corso dell'anno solare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.**

### **OSSERVA**

**L'indicatore di rischio ha validità annuale** e i dati relativi al punteggio delle imprese sono conservati per cinque anni ad esclusione dell'anno in cui è in corso la rilevazione.

Ciascuna impresa può prendere visione esclusivamente del punteggio ad essa attribuito, consultando l'apposita sezione del portale [www.ilportaledellautomobilista.it](http://www.ilportaledellautomobilista.it) solo dopo aver effettuato la propria registrazione sul sito.

## **Modalità di calcolo del punteggio**

**Per le imprese italiane, il punteggio è calcolato sulla base della seguente tabella**, tenuto conto anche della gravità dell'infrazione e del parco veicolare di cui l'impresa risulta intestataria - come risultante dall'archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

<b>Tipo di infrazione</b>	<b>Punteggio base</b>
Infrazioni meno gravi secondo la classificazione di cui all'allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2008 n. 144	<b>5</b>
Infrazioni gravi secondo la classificazione di cui all'allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2008 n. 144	<b>10</b>
Infrazioni molto gravi secondo la classificazione di cui all'allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2008 n. 144	<b>25</b>

**Coefficiente matematico moltiplicativo da applicare al punteggio base secondo la consistenza del parco veicolare**

<b>Parco veicolare</b>	<b>Coefficiente di trasformazione</b>
Da 0 a 3 veicoli	<b>2</b>
Da 4 a 10 veicoli	<b>0,78</b>
Da 11 a 30 veicoli	<b>0,35</b>
Da 31 a 50 veicoli	<b>0,13</b>
Da 51 a 100 veicoli	<b>0,07</b>
Da 101 a 250 veicoli	<b>0,03</b>
Oltre 251	<b>0,02</b>

Per le **imprese estere**, il punteggio è calcolato sulla base della seguente tabella, tenuto conto della gravità dell'infrazione commessa.

<b>Tipo di infrazione</b>	<b>Punteggio base</b>
Infrazioni meno gravi secondo la classificazione di cui all'allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2008 n. 144	<b>5</b>
Infrazioni gravi secondo la classificazione di cui all'allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2008 n. 144	<b>10</b>
Infrazioni molto gravi secondo la classificazione di cui all'allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2008 n. 144	<b>25</b>

**OSSERVA**

**Le imprese che esercitano l'autotrasporto di merci o di viaggiatori, in conto proprio o per conto di terzi, che superano, entro l'anno solare, il punteggio di 100 punti, sono considerate a rischio elevato e, di conseguenza, sono assoggettate a controlli più rigorosi e frequenti.** Infatti, in presenza di situazioni di particolare gravità, l'Ufficio di coordinamento, svolte le opportune verifiche, comunica l'elenco delle imprese a rischio elevato alla competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che dispone l'accesso ispettivo presso la sede delle imprese ed i controlli di propria competenza nell'anno di validità dell'indicatore di rischio. Per le imprese aventi sede all'estero, invece, l'Ufficio di coordinamento provvede, ogni anno, a comunicare alle competenti autorità di ciascun paese l'elenco delle imprese che presentano un indice di rischio elevato.

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*** Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**